



Sent. n. 171/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott. Gaetano BERRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26272** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro QUARTU Antonio, nato ad Armungia (CA) il 14.07.1952 (QRTNTN52L14A419H), rappresentato e difeso dagli Avvocati Benedetto BALLERO (BLLBDT44D02M016S) e Stefano BALLERO (BLLSFN74P293B354Y), presso il cui studio sito in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II, nr. 76, ha eletto domicilio (P.E.C. benedettoballero@legalmail.it e stefanoballero@legalmail.it), e SERRA Renato, nato a Cagliari il 10.01.1969 (SRRRNT69A10B354M), rappresentato e difeso dagli Avvocati Matilde MURA (MRUMLD71C48B354I) e Giulia ATZORI (TZRGLI89E68B354T), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Ancona, nr. 03, ha eletto domicilio (P.E.C. matildemura@pec.it e giulia.atzori@pec.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore

Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, e gli Avvocati Giulia ATZORI, Matilde MURA, Stefano BALLERO e Nicola MELIS, delegato dall'Avvocato Benedetto BALLERO, legali dei convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

A seguito di una segnalazione di danno erariale pervenuta dall'interno della Regione Sardegna, avente per oggetto l'occupazione, "sine titolo" e senza la corresponsione di alcun canone o indennità, da parte dell'Associazione Consorzio Regionale Formazione Professionale Agricola (di seguito anche CRFPA), di una porzione dell'immobile di proprietà regionale, denominato "Centro Servizi Integrati per l'Agricoltura", la Procura Regionale attrice ha avviato la relativa istruttoria.

I capillari accertamenti svolti dai militari della Guardia di Finanza hanno permesso di acclarare che la Regione Autonoma Sardegna è proprietaria del suddetto fabbricato, sito in Elmas, S.S. nr. 130, in prossimità della zona industriale; a far data dal 1997 e sino a tutto il 05.05.2022, una porzione del suddetto "Centro Servizi", in assenza di un valido titolo giuridico, è stata occupata dall'Associazione in parola senza aver corrisposto alcun importo a beneficio del citato Ente territoriale; il CRFPA fu costituito, nella forma di Consorzio con attività esterna, senza scopo di lucro, in data 31.08.1988, e successivamente, con atto dell'01.08.2006, assunse la veste giuridica di Associazione con personalità giuridica di diritto privato. Nonostante le previsioni dello Statuto, che consentiva l'adesione minoritaria di

Amministrazioni pubbliche, l'Ente in rassegna è rimasto sempre interamente partecipato da soggetti privati. Ricevuta la richiesta dell'Associazione nel 1997, volta all'assegnazione di una porzione del "Centro Servizi", dove era già allocato sin dal 1994 il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (di seguito anche CIFDA) che deteneva il cespite in comodato d'uso gratuito, la Giunta Regionale, con deliberazione nr. 25/100 del 19.06.1997, diede mandato all'Assessore al Lavoro di "stabilire, in successivi accordi tra le parti interessate (ossia con CIFDA e CRFPA), le condizioni, le modalità ed i tempi di affidamento dei locali del Centro Servizi Integrati al CRFPA, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Assessore all'Agricoltura". Secondo la tesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente, la prefata deliberazione non costituiva un valido titolo giuridico affinché CRFPA potesse fruire dei locali del "Centro Servizi", atteso il suo valore di mero atto di indirizzo e programmatico, considerato che il provvedimento dell'Organo Regionale demandava qualsiasi decisione a successivi accordi con le parti interessate, i quali, tuttavia, non risultano essere mai stati conclusi, né possono ritenersi surrogati da accordi tra le parti, ossia tra i due Enti in questione, cui la Regione sia rimasta del tutto estranea. Seguivano una serie di serrate interlocuzioni tra l'Associazione e le competenti articolazioni dell'Ente territoriale, dettagliatamente descritte in citazione, per poi giungere alla nota del 14.10.2011 emessa dal Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato Enti locali, con cui per la prima volta l'Amministrazione Regionale procedeva a reclamare i canoni arretrati relativi all'ultimo quinquennio, dovendosi ritenere prescritti quelli relativi alle annualità precedenti, per un totale di Euro 222.264,00,

somma determinata in misura ordinaria, non sussistendo elementi per applicare il canone agevolato. In risposta alla descritta missiva, CRFPA trasmetteva una nota il 21.10.2011, con la quale evidenziava, per un verso, di avere sostenuto interamente le spese di mantenimento in efficienza della struttura, concernenti l'impianto di riscaldamento, sollevamento, condizionamento, antintrusione, manutenzione del verde e fornitura elettrica, per altro verso, in relazione all'intimazione di pagamento sopra indicata, di avere ottemperato regolarmente e puntualmente ai propri obblighi, considerato il contenuto della deliberazione nr. 25/100 del 19.06.1997 con cui veniva assegnato al CIFDA lo stabile in comodato gratuito ed all'Associazione l'impegno a versare la sola quota di competenza per la gestione dello stabile.

Con deliberazione della Giunta Regionale nr. 22/16 del 22.05.2012, veniva disposto di affidare alla Direzione Generale della Protezione Civile l'immobile sito nel Comune di Elmas, ex sede del CIFDA e, in siffatta prospettiva, di dare mandato all'Assessorato degli Enti locali di intimare al CRFPA lo sgombero ed il rilascio immediato dei locali occupati presso il "Centro Servizi", cui seguiva il provvedimento attuativo del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell'Assessorato Enti locali, che concedeva una proroga sino al 31.12.2012 per garantire la conclusione delle attività formative in corso di svolgimento.

A questo punto, il Pubblico Ministero contabile ha messo in risalto l'eclissi totale intervenuta nell'arco temporale dal 2012 al 2021, nel senso che agli atti del competente Assessorato non è stata reperita alcuna documentazione in merito ad eventuali contatti e corrispondenza tra la Regione e l'Associazione;

dopo il periodo di oblio della durata di circa nove anni, emerge la nota del 20.07.2021, con la quale il Direttore della medesima articolazione convocava il CRFPA per il giorno 22.07.2021 “per la definizione del rapporto di occupazione che dall’esame degli atti e documenti risulta senza titolo”. Con successiva nota del 30.11.2021, lo stesso dirigente comunicava all’Associazione il mancato pagamento dell’indennità di occupazione per il periodo dall’01.10.2006 al 30.09.2011, già richiesta con la nota del 14.10.2011, e che doveva essere corrisposto l’importo maturato per il periodo dall’01.10.2011 al 31.12.2021, pari ad Euro 452.182,50, per un totale di Euro 674.446,50, salvo conguaglio, oltre accessori, da versare entro 60 giorni. Con missiva del 10.12.2021, il legale del CRFPA contestava decisamente la sussistenza di propri debiti nei confronti della Regione, sia per quanto concerne l’ “an” che il “quantum”, invocando nuovamente la menzionata deliberazione nr. 25/100 del 19.06.1997, la successiva documentazione ed il verbale di consegna del 23.05.2011, in funzione dei quali l’Associazione avrebbe occupato i locali del “Centro Servizi” del tutto legittimamente a titolo di comodato gratuito. In data 05.05.2022, infine, veniva sottoscritto il verbale di riconsegna dell’immobile di cui trattasi tra l’Ente territoriale ed il CRFPA.

La Procura Regionale, partendo dall’assunto secondo cui le somme dovute dall’Associazione a partire dall’01.12.2016 non sono ancora prescritte, esplicando la propria efficacia il prefato atto interruttivo del 30.11.2021, ha quindi contestato il danno erariale da mancata entrata corrispondente all’indennità di occupazione ormai irrimediabilmente persa, in quanto afferente ai periodi travolti invece dalla prescrizione quinquennale; in particolare, ha individuato i crediti non riscossi nell’arco temporale dal mese

di settembre 2014 al mese di novembre 2016, utilizzando per il relativo computo i criteri prospettati con acribia espositiva nell'atto introduttivo, pari ad Euro 149.573,60, con riferimento all'arco temporale in cui i due odierni convenuti, in qualità di Direttori "pro tempore" del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio hanno rispettivamente rivestito il proprio incarico: QUARTU dal 05.08.2014 al 14.07.2015 e SERRA dal 15.07.2015 al 02.07.2019. In definitiva, alla luce della tesi rappresentata da parte pubblica, i convenuti avrebbero dovuto, approssimandosi la scadenza del quinquennio legato all'atto interruttivo in data 14.10.2011, provvedere a rinnovarlo e contestualmente reclamare gli importi spettanti alla Regione; in dettaglio, QUARTU deve rispondere per l'indennità non riscossa afferente al periodo settembre 2014-giugno 2015, pari ad Euro 55.417,12, mentre SERRA per quella inerente al periodo luglio 2015-novembre 2016, corrispondente ad Euro 94.156,48.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei predetti funzionari, per il danno patrimoniale da mancata entrata cagionato con il proprio comportamento antigiuridico, a titolo di colpa grave, alla Regione Sardegna, pari complessivamente ad Euro 149.573,60, ha emesso nei loro confronti l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, notificato ai due convenuti nel mese di luglio 2024. I medesimi hanno depositato deduzioni scritte ed il solo convenuto QUARTU ha dapprima chiesto di essere sottoposto all'audizione personale per poi successivamente rinunciarvi; le argomentazioni difensive prospettate dai

presunti responsabili nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 25.10.2024, con cui veniva contestato ai suddetti dirigenti un danno patrimoniale arrecato all'Ente territoriale pari al prefato importo, ripartito secondo le quote personali in precedenza evidenziate, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto QUARTU si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 25.07.2025, avvalendosi del ministero degli Avvocati Benedetto BALLERO e Stefano BALLERO. Nel libello difensivo i legali, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, e dopo avere precisato che il proprio assistito ha ricoperto l'incarico di Direttore del Servizio Demanio, peraltro in sostituzione temporanea in qualità di dirigente più anziano mantenendo contestualmente la sua funzione principale, per un arco temporale molto limitato dal mese di settembre 2014 al mese di giugno 2015, hanno eccepito il difetto del nesso causale tra la condotta omissiva contestata dalla Procura Regionale ed il danno derivante dalla prescrizione dei crediti intestati alla Regione Sardegna, atteso che gli stessi si sarebbero comunque prescritti nel mese di giugno 2020, prima del successivo atto interruttivo intervenuto nell'anno 2021, la palese carenza del requisito soggettivo della colpa grave, tenendo conto del suo ruolo temporaneo e precario che non gli consentiva di esercitare le proprie prerogative in modo incisivo ed efficace, del notevolissimo carico di lavoro complessivo riveniente dal doppio incarico rivestito e della circostanza che

nessuna segnalazione al riguardo gli era stata inviata dai suoi predecessori, la constatazione che sino all'anno 2021 la situazione di occupazione abusiva da parte del CRFPA non era affatto conclamata e consolidata, poiché sussistevano rilevanti dubbi interpretativi circa l'esatta portata della deliberazione della Giunta Regionale nr. 25/100 del 19.06.1997, che durante il suo mandato il dossier inerente al Consorzio Regionale in parola non solo non è mai stato all'ordine del giorno della struttura di cui era responsabile, ma addirittura era entrato in un innegabile cono d'ombra pluriennale durato dal 2012 al 2021, come enfatizzato anche dal Pubblico Ministero contabile in citazione, e che, infine, non può ritenersi certa ed attuale la sussistenza della voce di pregiudizio rivendicata dall'Ufficio Requirente, sul rilievo assorbente che il suddetto CRFPA non ha mai riconosciuto il suddetto debito, tanto che in data 05.05.2022, in occasione della riconsegna del cespite, aveva ribadito nel relativo verbale di aver detenuto l'immobile in questione a titolo di comodato gratuito e, di conseguenza, di non essere tenuto al pagamento di alcuna somma a titolo di locazione o di occupazione abusiva; in subordine, il collegio difensivo ha evidenziato, per un verso, che la quota assolutamente preponderante del nocumento oggetto della pretesa risarcitoria è imputabile ai dirigenti che sono succeduti al nominato QUARTU dopo la cessazione del suo incarico "ad interim", per altro verso, che la quantificazione dell'asserito danno deve essere ridotta almeno della metà in applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. nr. 296 del 2005, recepite dalla Giunta Regionale con provvedimento nr. 24/25 del 2009, considerato che l'Associazione avrebbe potuto ottenere in virtù della sua qualificazione di Ente non commerciale un canone notevolmente agevolato. In via istruttoria, i patrocinatori hanno

chiesto l'ammissione di una CTU al fine di accertare l'effettivo valore locativo dell'immobile utilizzato dal CRFPA.

Il convenuto SERRA si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28.07.2025, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Matilde MURA e Giulia ATZORI. Nel libello difensivo i legali, nell'avversare integralmente i presupposti della domanda attrice, hanno eccepito la palese insussistenza dello stesso elemento strutturale del danno contestato da parte pubblica e la sua errata quantificazione, tenendo conto, da un lato, che la suddetta deliberazione nr. 25/100 del 19.06.1997 aveva attribuito la porzione dell'immobile in parola al CRFPA a titolo di comodato gratuito, come emerge in maniera inoppugnabile dal contenuto della nota trasmessa ai due Enti interessati, in data 28.07.2000, dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, dall'altro, che il calcolo preciso dell'indennità di occupazione spetta unicamente al Giudice ordinario laddove dovesse essere avviata dalla Regione Sardegna un'azione giudiziale al fine di ottenere il pagamento delle somme in parola, al momento non ancora incardinata, il cui importo tuttavia, nell'ipotesi di un esito favorevole all'Ente territoriale, comunque improbabile, sarebbe notevolmente più basso di quello contestato dalla Procura Regionale in funzione di tutti i convergenti elementi di giudizio sopra descritti, poi la carenza del nesso causale, atteso che il proprio assistito è cessato dal suo incarico nel corso del 2019 mentre la cifra che gli viene addebitata si è prescritta soltanto negli anni 2020 e 2021, con il precipitato che la responsabilità ricade direttamente sui dirigenti che si sono succeduti nel periodo successivo, secondo il consolidato principio della vicinanza temporale rispetto alla data di maturazione della prescrizione, ed

infine l'evidente difetto del requisito soggettivo della colpa grave, poiché il nominato SERRA non era assolutamente a conoscenza della vertenza e nessuno dei suoi predecessori lo aveva informato, posto che non esiste alcun atto con cui il Dott. Pilia, cioè l'ultimo dirigente in ordine di tempo ad aver agito nei confronti della summenzionata Associazione, o i singoli funzionari preposti che hanno gestito la pratica negli anni in questione, hanno comunicato l'esistenza della predetta problematica al termine del loro incarico, non trascurando di considerare, inoltre, che il Servizio Demanio e Patrimonio dell'Ente autonomo gestisce contestualmente un numero enorme di fabbricati rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione regionale; in subordine, il collegio difensivo ha evidenziato che occorre comunque prendere in considerazione anche il contributo causale di altri soggetti non evocati in giudizio dal Pubblico Ministero contabile per assenza di colpa grave, rimanendo infatti integro e rilevante il nesso eziologico che si radica in capo a quest'ultimi ai fini della causazione del nocumento. I patrocinatori hanno chiesto, in conclusione, l'applicazione di un ampio potere riduttivo in funzione della peculiare dinamica della vicenda.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente l'atto di citazione e le sue conclusioni, evidenziando che sussistono per entrambi i convenuti tutti gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa, che ricorre indubbiamente il nesso causale con riferimento ai periodi specifici contestati nel libello introduttivo, in quanto vi era il tempo sufficiente da parte di entrambi per interrompere il corso della prescrizione e reclamare i crediti maturati, e che, infine, i menzionati dirigenti avrebbero dovuto conoscere la vertenza in essere con il prefato Consorzio,

disponendo degli strumenti necessari per una adeguata ed analitica cognizione, ma sono rimasti completamente inerti. La Procuratrice Regionale si è opposta, infine, all'istanza istruttoria invocata dalla difesa del convenuto QUARTU.

L'Avvocato ATZORI, nel confermare le plurime censure formulate nella comparsa, ha chiarito che non sussiste il nesso causale in capo al proprio assistito SERRA, alla luce di connesse e convergenti argomentazioni analiticamente prospettate nella comparsa.

L'Avvocato MURA ha precisato che non è ravvisabile nella condotta del nominato dirigente il requisito soggettivo della colpa grave, atteso che il comportamento addebitato dalla Procura Regionale appare manifestamente inesigibile secondo lineari criteri di logica e di razionalità, tenendo conto che il medesimo non è stato mai informato della questione dai suoi predecessori e, di conseguenza, la ignorava completamente.

L'Avvocato Stefano BALLERO, difensore del citato QUARTU, una volta richiamate le molteplici eccezioni dedotte nella memoria di costituzione, ha evidenziato che il proprio assistito ha gestito l'Ufficio per meno di un anno "ad interim", che il patrimonio immobiliare della Regione Sardegna è costituito da migliaia di cespiti, che non sussiste il requisito soggettivo della colpa grave, e che, infine, ricorre certamente la corresponsabilità di altri soggetti non evocati in giudizio dalla Procura Regionale.

L'Avvocato MELIS ha sottolineato con decisione, per un verso, che il danno non è certo, concreto ed attuale, sia nell' "an" che nel "quantum", per altro verso, che difetta apertamente il requisito della colpa grave.

Seguiva una breve replica del Pubblico Ministero contabile ed una mirata

controreplica degli Avvocati MURA e BALLERO.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti alla Regione Sardegna, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione alle omissioni perpetrate dai medesimi, nella veste di Direttori "pro tempore" del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del citato Ente territoriale, con riferimento alle mancate entrate di quest'ultimo per l'utilizzo da parte del CRFPA di una porzione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Centro Servizi".

In via pregiudiziale, questi Giudici reputano che l'istanza istruttoria formulata dalla difesa del convenuto QUARTU, che ha chiesto l'ingresso di una specifica CTU, cui si è opposto il Pubblico Ministero contabile, non è da considerarsi ammissibile, in quanto del tutto irrilevante ed influente o, comunque, non determinante ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare che nel copioso materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ed analitica ricostruzione della dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente fattispecie. A tal proposito, cade opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più restrittivo, l'accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente

apprezzamento del Giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per inosservanza delle norme processuali o per vizio di motivazione, dei provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato dell'onere di mettere in risalto l'esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002 e nr. 11624 del 2025). Ove la decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002 e nr. 2520 del 2025). Ciò chiarito, la richiesta istruttoria formulata dalla suddetta difesa, come sopra evidenziato, indipendentemente dall'adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appare né decisiva, né determinante o rilevante ai fini della decisione della causa, anche in relazione a quanto sarà precisato nel prosieguo dell'ordito motivazionale.

Non essendo state sollevate dalla difesa dei due convenuti altre questioni

pregiudiziali e preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni esternate dai legali dei medesimi.

In ordine alla contestazione formulata a carico dei menzionati dirigenti, il Collegio non reputa convincente e condivisibile la tesi accusatoria prospettata dal Procuratore Regionale nell'atto di citazione; in tale visuale, nel rammentare preliminarmente i rigorosi e tassativi canoni morfologici che presidiano la verifica inerente al requisito soggettivo della colpa grave, nonché la constatazione secondo cui la mera responsabilità formale del funzionario, in virtù delle sue prerogative desumibili astrattamente dal riparto interno delle competenze organizzative, risulta inammissibile laddove l'attore non abbia provato che quest'ultimo fosse effettivamente a conoscenza degli elementi essenziali e qualificanti afferenti allo specifico procedimento amministrativo da cui è scaturito il nocumento (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 60 del 2023), la posizione dei due convenuti può essere definita per motivi di economia processuale in funzione della ragione più liquida ed assorbente (ex multis Cassazione, nnrr. 6762 del 2021 e 21859 del 2024, SS.UU., nr. 24172 del 2025), che risalta immediatamente dalla lettura degli atti di causa, afferente, da un lato, all'evidente difetto dell'elemento strutturale del danno erariale, dall'altro, alla manifesta insussistenza del nesso eziologico tra la presunta condotta antigiusdizionale addebitata agli stessi e l'eventuale pregiudizio erariale, due fattori dirimenti che nel presente giudizio si rivelano tra loro intimamente connessi ed interdipendenti.

In relazione alla questione devoluta alla deliberazione della Sezione, preme evidenziare, in primo luogo, che il documento contestato dalla Procura Regionale nell'atto di citazione non risulta, allo stato, assistito dai necessari ed ineludibili requisiti della certezza, concretezza ed attualità, come correttamente dedotto da entrambe le difese dei convenuti nelle rispettive comparse e ribadito con nettezza ed efficacia espositiva dall'Avvocato MELIS durante il dibattimento. Al riguardo, è sufficiente osservare che il predetto Consorzio non ha mai riconosciuto di essere effettivamente debitore nei confronti della Regione Sardegna di somme di denaro per l'utilizzo della porzione del descritto cespite, a titolo di canone di locazione o di indennità di occupazione, ma al contrario ha sempre ribadito con tenacia e determinazione, argomentando puntualmente sul punto, di non essere tenuto al pagamento di alcun importo, alla luce del contenuto e delle relative prescrizioni esplicitate nella prefata deliberazione della Giunta Regionale nr. 25/100 del 19.06.1997 e degli ulteriori atti che sono seguiti alla stessa; dall'esame del fascicolo processuale emerge, infatti, che il suddetto CRFPA aveva trasmesso al Direttore "pro tempore" del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del citato Ente territoriale una nota il 21.10.2011, con la quale evidenziava, per un verso, di avere sostenuto interamente le spese di mantenimento in efficienza della struttura, concernenti l'impianto di riscaldamento, sollevamento, condizionamento, antintrusione, manutenzione del verde e fornitura elettrica, per altro verso, in relazione all'intimazione di pagamento pervenuta dalla Regione Sardegna con missiva del 14.10.2011, di avere ottemperato regolarmente e puntualmente ai propri obblighi, considerato il contenuto della deliberazione nr. 25/100 del 19.06.1997 con cui

veniva assegnato al CIFDA lo stabile in comodato gratuito ed all'Associazione l'impegno a versare la sola quota di competenza per la gestione dei locali dell'immobile attribuiti. Anche con la sottoscrizione del verbale in data 05.05.2022, in occasione della riconsegna del cespite, l'Ente in parola aveva confermato e precisato di avere sempre detenuto l'immobile in questione a titolo di comodato gratuito e, di conseguenza, di non essere tenuto al pagamento di alcuna somma a titolo di locazione o di occupazione abusiva. Ne discende, quale diretto ed immediato corollario, che il Consorzio, attesi i descritti presupposti, di certo non avrebbe mai provveduto al versamento spontaneo delle cifre rivendicate dalla Regione Sardegna, bensì avrebbe fermamente resistito alle suddette richieste costringendo di conseguenza l'Ente autonomo a decidere, analizzando tutti gli aspetti di diritto e di fatto della fattispecie, se incardinare o meno una specifica azione giudiziale, che, tuttavia, secondo l'avviso della Sezione, a prescindere dall'indubbia "alea" che contraddistingue per definizione qualsiasi giudizio, molto difficilmente, qualora avviata, si sarebbe conclusa con una pronuncia interamente favorevole all'Ente territoriale, tenendo conto, tra l'altro, che l'onere della prova circa la sussistenza del danno emergente e del lucro cessante, nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un immobile, grava sempre sul proprietario secondo la granitica e rigorosa giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis nr. 26995 del 2025), e valutando una serie di motivazioni oggettive ed incontestabili che si stagliano nitide negli atti di causa: 1) le reali incertezze interpretative circa il contenuto e le effettive indicazioni programmatiche della deliberazione nr. 25/100 del 19.06.1997, non seguita da puntuali, analitici e risolutivi atti esecutivi. In tale ottica,

merita ripercorrere un passaggio emblematico della suddetta deliberazione del 19.06.1997, esplicitato nel relativo preambolo, il quale testimonia in maniera evidente i legittimi dubbi in merito alla concreta portata del provvedimento in parola: “Considerata l’attinenza delle attività del CRFPA con quelle svolte dal CIFDA, l’Assessore del Lavoro ritiene che si debba accogliere la richiesta del CRFPA, affidando a questo Consorzio parte dei locali del Centro Servizi Integrati per l’Agricoltura, in quanto, il collocamento del detto CRFPA all’interno della struttura del Centro Servizi Integrati per l’Agricoltura, oltre a risolvere i problemi logistici del CRFPA stesso, può dare un notevole contributo, per le esperienze maturate nel settore della formazione professionale in agricoltura, all’esperimento iniziato con l’Istituto Tecnico Agrario ed il CIFDA”; 2) l’inspiegabile eclissi totale di interventi, iniziative, chiarimenti, contatti, interlocuzioni e sollecitazioni da parte delle articolazioni competenti della Regione Sardegna nel lungo arco temporale dal 2012 al 2021, che testimonia in modo preclare l’indubbia acquiescenza manifestata dall’Ente territoriale, almeno nel suddetto periodo pluriennale; 3) la circostanza che il CIFDA aveva certamente ottenuto l’intero stabile in comodato gratuito e che la prefata delibera nr. 25/100 aveva indubbiamente auspicato una piena sinergia funzionale tra i due Enti in questione; 4) l’accollo da parte del Consorzio di tutti i molteplici oneri di gestione in adempimento dei propri obblighi, sul rilievo che l’Associazione ha sostenuto interamente le spese di mantenimento in efficienza della struttura, concernenti l’impianto di riscaldamento, sollevamento, condizionamento, antintrusione, manutenzione del verde e fornitura elettrica; 5) il contenuto eloquente della nota trasmessa ai due Enti interessati, in data 28.07.2000, dall’Assessorato del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in cui veniva attestata formalmente l'assegnazione a titolo di comodato gratuito del fabbricato a fattore comune; 6) la constatazione che il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio aveva testualmente affermato, nella relazione stilata l'11.10.2011, che: "Non è presente agli atti alcun titolo per l'occupazione del bene o inerente altre condizioni di utilizzo dei locali da parte del CRFPA, che riporti inconfutabilmente l'indicazione delle superfici realmente occupate", evidenziando pertanto che nessun dato sicuro ed incontrovertibile era in possesso della Regione su siffatto profilo decisivo; 7) la medesima relazione sopra riportata aveva precisato, inoltre, che il canone di locazione annuale, nel caso di Associazioni, organizzazioni ed altri Enti senza scopo di lucro, "può eventualmente essere applicato nella misura prevista dalle disposizioni di cui alla Del. G.R. n. 24/25 del 19.05.2009, la quale recepisce, nella fattispecie, le disposizioni di cui al DPR n. 296 del 13.09.2005", con intuibili riflessi riduttivi attinenti al possibile credito maturato dall'Ente territoriale a tale titolo.

In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, la premessa da cui muove di slancio l'Ufficio Requirente, secondo cui la Regione Sardegna era sicuramente creditrice della somma contestata in citazione quale canone di locazione ovvero indennità di occupazione, che poi sarebbe stata colpita dalla prescrizione per effetto della condotta inerte addossata ai due odierni convenuti, identifica al contrario, come validamente ed efficacemente dedotto dalla difesa dei nominati QUARTU e SERRA, una mera ipotesi di parte, che tuttavia non è suffragata in concreto né da un riconoscimento di debito effettuato dal Consorzio, che anzi ha sempre reclamato la propria correttezza

ed il rispetto integrale dei propri impegni gestionali, né tantomeno da una pronuncia giudiziale, con l'effetto che il presunto importo spettante all'Ente autonomo si presenta controverso sia nell' "an" che nel "quantum"; il documento individuato e teorizzato dal Pubblico Ministero contabile, infatti, non è stato mai acclarato in modo certo e definitivo, stante la chiara e perdurante contrapposizione tra le parti, né risulta avviata dalla Regione Sardegna, allo stato, alcuna azione giudiziale per il recupero dei suoi presunti crediti, circostanza alquanto significativa ed eloquente, con l'effetto che il pregiudizio erariale postulato da parte pubblica avrebbe potuto rappresentare, semmai, prima del perfezionamento della prescrizione, un danno meramente ipotetico e potenziale, il quale tuttavia, alla luce della granitica e tralatizia giurisprudenza maturata in seno a questa Corte, in difetto dei suddetti profili ineludibili che connotano l'elemento strutturale del documento, non è idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di responsabilità.

In ogni caso, anche laddove si volesse riconoscere la sussistenza di un credito certo, concreto ed attuale a beneficio dell'Ente territoriale in rassegna, ipotesi al momento del tutto insussistente e comunque assai remota in un futuro prossimo, le cui legittime aspettative sarebbero state frustrate e vanificate in modo irreversibile dal maturare della prescrizione quinquennale, questi Giudici reputano che non sia comunque ravvisabile realmente il necessario nesso causale tra la presunta condotta antigiuridica dei convenuti ed il supposto evento esiziale per le casse della Regione Sardegna. Relativamente al predetto requisito essenziale, che identifica uno dei quattro elementi strutturali dell'illecito, la Sezione stima utile sottolineare, quale sfondo di carattere generale, che affinché si configuri la responsabilità

amministrativa per gli illeciti compiuti dai dipendenti ed agenti pubblici, causativi di danno erariale, oltre all'elemento oggettivo identificato dal fatto dannoso, è necessaria la presenza del nesso di causalità tra l'azione od omissione e l'evento lesivo; l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta e l'evento è condizione imprescindibile per l'attribuibilità di un fatto dannoso ad un soggetto, come risulta in termini positivi nel nostro ordinamento dall'analisi comparata degli articoli 40 e 41 del Codice Penale e dell'articolo 1223 del Codice Civile.

Della nozione di causalità il Codice Civile non offre alcuna definizione puntuale; le uniche norme che ad essa fanno riferimento sono il prefato articolo 1223, che prevede il risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, nonché l'articolo 2043 laddove la disposizione utilizza l'espressione "cagiona ad altri un danno ingiusto". Secondo la tesi prevalente, le due norme si riferiscono a due momenti diversi del rapporto di causalità, prendendo in considerazione due diverse tipologie di danno. L'articolo 2043, infatti, concerne il danno inteso come evento lesivo, cioè come lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (c.d. danno-evento), mentre l'articolo 1223, invece, si collega alle conseguenze economiche pregiudizievoli del fatto, cioè all'effetto economico negativo che l'evento lesivo, o, come da alcuni si precisa, la situazione ulteriore da esso causata, esprime nella sfera del danneggiato (c.d. danno-conseguenza). Sulla base di questa distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza il fenomeno causale viene generalmente scomposto in due fasi: l'una, che attiene al nesso causale tra la condotta e l'evento, viene apprezzata e risolta alla stregua degli articoli 40 e 41 del

Codice Penale, pacificamente applicabili anche in materia civile; l'altra, che, presupponendo integro in tutti i suoi aspetti lo schema sopra delineato, attiene alla derivazione causale del danno, di cui si pretende il risarcimento, dall'evento e viene ricondotto alla disciplina di cui all'articolo 1223 del Codice Civile.

Da ciò l'ulteriore distinzione, di derivazione tedesca, tra causalità materiale o di fatto, e causalità giuridica; la prima, regolata dagli articoli 40 e 41 del Codice Penale, è interna al fatto e serve ad imputare al responsabile l'evento lesivo, mentre la seconda, riconducibile all'articolo 1223 del Codice Civile, è esterna al fatto e la sua funzione è quella di stabilire l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile. Tale distinzione si riflette direttamente anche sull'articolo 1227 del Codice Civile, relativo al "fatto colposo del creditore". In proposito, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che i due commi di questa disposizione riguardano due fattispecie profondamente diverse: il primo comma disciplina il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo ed ha per conseguenza una ripartizione di responsabilità; il secondo comma, al contrario, presuppone già verificato l'evento lesivo, riguardando unicamente l'entità delle ripercussioni patrimoniali, ed ha per conseguenza la non risarcibilità di quelle che il creditore avrebbe potuto evitare con la normale diligenza.

Ciò premesso, giova rammentare che l'onere di provare il nesso di causalità, che consenta di collegare ad un soggetto determinati effetti negativi sul patrimonio pubblico, spetta naturalmente al Procuratore Regionale. In materia, semplificando un tema ampiamente dibattuto in ambito civilistico,

penalistico e contabile, può ragionevolmente pervenirsi ad un paradigma metodologico, alla cui stregua condurre la valutazione della fattispecie concreta, che consenta in via generale di ritenere un comportamento, commissivo od omissivo, causa dell'evento di danno solo quando quest'ultimo, al momento della condotta, potesse considerarsi prevedibile quale conseguenza verosimile di essa secondo il quadro conoscitivo disponibile "ex ante"; siffatto giudizio di prevedibilità, in sostanza, deve essere rapportato al momento, e nella situazione concreta, della condotta riferibile al soggetto agente. Da quanto precede può, pertanto, reputarsi esclusa la presenza del nesso di causalità allorquando l'evento pregiudizievole non fosse da ritenersi "ex ante" probabile, ossia non presentasse un significativo grado di possibilità di verificarsi; e questa ipotesi, alla luce dell'orientamento più accreditato che tende a condensare gli effetti della teoria della "conditio sine qua non" con quelli della causalità adeguata, ricorre sicuramente nel caso in cui il nocumento si sia "ex post" dimostrato effettivamente correlato a cause sopravvenute ed eccezionali, non rientranti ragionevolmente nell'ambito degli accadimenti preventivabili al momento della condotta contestata, le quali sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Naturalmente l'evento di danno può essere determinato anche da una molteplicità di fattori che incidono sul nesso eziologico, tutti dotati di efficienza causale: queste ipotesi, secondo la dottrina prevalente, configurano le fattispecie a causalità complessa.

In tale contesto, si stima utile richiamare la Sentenza della III Sezione Civile della Cassazione nr. 21619 del 2007, in cui la Corte di legittimità ha affermato che i principi ricavabili dagli articoli 40 e 41 del Codice Penale non

possono essere ritenuti fondanti per la determinazione del concetto di causalità in ambito civilistico, specie in relazione ai comportamenti omissivi, atteso che non vi è coincidenza tra il nesso eziologico in sede penale e quello in sede civile; in particolare, la Suprema Corte ha chiarito, per la prima volta, che nel campo civilistico la causalità giuridica risponde alla logica della preponderanza dell'evidenza causale, ossia del canone del più probabile che non e, quindi, obbedisce a criteri di maggiore flessibilità rispetto al settore penale. Siffatto presupposto si conforma ad uno standard di plausibilità probabilistica, che, in materia civile e di responsabilità amministrativa, non può essere ancorato alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, bensì deve essere verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica). Il suddetto orientamento che postula il canone della probabilità relativa nell'analisi del nesso causale, il quale si delinea in una disamina specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, è stato successivamente avvalorato e ribadito anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di legittimità nr. 581 del 2008 e dalle Sentenze della prefata III Sezione Civile nnrr. 10285 del 2009, 23933 del 2013, 23197 del 2018 e 7760 del 2020, nonché dal Giudice amministrativo (ex multis Consiglio di Stato, IV Sezione, Sentenza nr. 662 del 2012, VI Sezione, Sentenza nr. 2792 del 2014).

Con specifico riferimento alle omissioni, infine, merita sottolineare che la mancata effettuazione di una certa condotta rileva, quale condizione

determinativa del processo causale dell'evento esiziale, solo quando si tratti di un comportamento imposto da una norma o da una prescrizione specifica con valore cogente, ovvero in relazione al configurarsi nella posizione del soggetto cui si addebita l'omissione di una funzione di garanzia, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'avvenimento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento in ragione dell'esigenza di impedire quell'evento determinato; in quest'ultima ipotesi la condotta integra l'omissione cosiddetta generica, mentre in quella precedente si staglia la tipologia di omissione definita specifica. Il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale, di conseguenza, non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula necessariamente la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere il comportamento omesso in capo al soggetto. L'individuazione di tale obbligo si connota, quindi, come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità, nel senso che, se prima non viene identificato, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è poi possibile procedere alla disamina dell'omissione del comportamento sul versante del nesso causale. Una volta individuati gli obblighi violati dalla condotta omissiva del soggetto, occorre proiettare, attraverso un giudizio di prognosi postuma inerente al cosiddetto enunciato controfattuale, il comportamento non tenuto dall'interessato sul versante del nesso causale, al fine di verificare se, laddove il contegno richiesto fosse stato adottato, l'evento di danno sarebbe stato ragionevolmente evitato, applicando la regola del più probabile che non tracciata dal consolidato orientamento

della Corte di Cassazione (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nr. 200 del 2009 e nr. 130 del 2011, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 1605 del 2010, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza nr. 24 del 2012, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 72 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 83 del 2025).

Con tali premesse, fermo restando che il Pubblico Ministero contabile ha individuato in modo certosino e puntuale nell'atto introduttivo tutti gli obblighi specifici dai quali, a suo avviso, si sarebbero ingiustificatamente emancipati i suddetti convenuti, direttamente connessi alla mancata interruzione della prescrizione dei supposti crediti vantati dalla Regione nei confronti del CRFPA approssimandosi la loro scadenza negli anni dal 2014 al 2016, che identifica la genesi della voce di danno contestata dall'Ufficio Requirente secondo il chiaro ed inequivocabile "petitum" delineato nel libello introduttivo, tali considerazioni di parte pubblica risultano tuttavia contraddittoriamente neglette al momento di passare al vaglio del conseguente ed ineludibile giudizio di prognosi postuma inerente al cosiddetto enunciato controfattuale, relativo al comportamento non tenuto dai predetti dirigenti sul versante del nesso causale, al fine di verificare se, laddove il contegno richiesto fosse stato realmente adottato, l'evento di danno sarebbe stato ragionevolmente evitato, applicando la regola del più probabile che non tracciata dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, posto che siffatto riscontro giunge comunque ad una risposta indubbiamente negativa con una conclamata e verosimile previsione di elevatissimo spessore, nel senso che le probabilità avverse sono decisamente e di gran lunga superiori rispetto a quelle favorevoli. In tale ottica, non ignorando

ovviamente il Collegio tutta la pluriennale tematica giurisprudenziale legata al danno da “perdita di chance” nelle variegate fattispecie da mancata entrata, che tuttavia presuppone pur sempre, ed in modo ineludibile, una probabilità positiva effettiva e congrua di ottenere un risultato utile e vantaggioso, sicuramente non ravvisabile nella presente fattispecie peculiare, appare chiaro alla Sezione che qualsivoglia azione intrapresa dalla Regione Sardegna per incamerare coattivamente gli importi dovuti dal richiamato Consorzio, a fronte dell'utilizzo della porzione di immobile nell'ambito del “Centro Servizi” nel periodo dal 2014 al 2016, non avrebbe portato prevedibilmente a risultati tangibili a beneficio dell'erario regionale, anzi paradossalmente avrebbe potuto ingenerare ulteriori e cospicui oneri a carico del bilancio dell'Ente autonomo in parola per spese legali. Ammesso che l'Ente territoriale avesse ottenuto al termine del relativo giudizio un titolo giudiziale per riscuotere coattivamente gli importi di cui fosse risultata debitrice l'Associazione, certamente di gran lunga inferiori nel loro ammontare a quelli contestati dalla Procura Regionale per tutti i motivi oggettivi e complementari in precedenza lumeggiati, poi nella decisiva fase esecutiva quest'ultimo non avrebbe permesso di acquisire verosimilmente alcuna somma o, comunque, cifre irrisorie ed assolutamente simboliche; militano a favore della predetta asserzione, per un verso, l'osservazione che il Consorzio era costituito esclusivamente da soggetti privati, i quali, a differenza delle Amministrazioni pubbliche, non sono sempre e comunque solventi ma spesso si rivelano totalmente incapienti e privi di beni immobili da aggredire, per altro verso, la constatazione che la Procura Regionale non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare la sicura capacità del CRFPA di far fronte alla propria

obbligazione pecuniaria definitivamente accertata in sede giurisdizionale, attraverso l'indicazione di solidi indici economici, finanziari e patrimoniali volti a comprovare con elevata probabilità la condizione pregiudiziale sottesa dall'Ufficio Requirente nella sua articolata tesi accusatoria, ossia l'effettivo incameramento delle somme da parte della Regione Sardegna.

In definitiva, anche se i convenuti avessero diligentemente e scrupolosamente posto in essere tutte le attività descritte analiticamente dalla Procura Regionale nell'atto di citazione e rievocate con acribia espositiva durante la discussione, ammesso che i medesimi fossero stati effettivamente a conoscenza della tratteggiata, pluriennale e complessa vertenza, a tutto concedere alla tesi attorea, per interrompere tempestivamente la prescrizione e proporre o caldeggiare la scelta di perseguire con rigore il Consorzio nelle sedi competenti, l'Ente autonomo avrebbe potuto ottenere, al massimo, un risultato sterile ed infruttuoso, ossia l'adozione da parte del Giudice competente di un titolo giudiziale concernente l'accertamento del coacervo dei crediti vantati, con il computo preciso di tutti gli accessori, fermo restando che nessuna somma significativa avrebbe incrementato in concreto il patrimonio della Regione Sardegna, la quale, al contrario, sarebbe stata sottoposta ad un dispendio di risorse finanziarie, strumentali e di energie lavorative notevole e continuativo, ma comunque presumibilmente inutile in assenza di oggettive e concrete possibilità di recuperare effettivamente gli importi spettanti, peraltro di ammontare rilevante rispetto al prevedibile patrimonio minimale di un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato, la quale non possedeva una sede di proprietà ma si era vista costretta a chiedere dei locali all'Ente autonomo in comodato gratuito; giova

sottolineare, inoltre, che l'importo prescritto oggetto della presente azione di responsabilità costituisce una quota notevolmente inferiore rispetto alla somma complessiva, non ancora prescritta, computata dalla Procura Regionale a decorrere dal dicembre 2016, con ulteriori e pressoché insormontabili difficoltà di esazione, qualora vi fosse un titolo esecutivo, la cui futura esistenza, allo stato, appare veramente improbabile. Del resto, non è superfluo rammentare, a prescindere dalle rare evenienze di persone fisiche, aziende, società o Enti di notevolissima e conclamata solidità finanziaria, le modeste percentuali di riscossioni nella fase esecutiva, rispetto alle pretese definitivamente accertate in sede giudiziale, che scaturiscono dalle periodiche analisi statistiche generali, a livello nazionale, quando il debitore è un soggetto privato e non già una P.A., la quale per definizione è comunque solvente anche in presenza di importi elevatissimi, e che identificano un fatto notorio e non contestabile, tutte circostanze eloquenti ed altamente sintomatiche le quali non fanno altro che avvalorare ulteriormente il precedente arresto lumeggiato dalla Sezione e fondato direttamente sulla chiara assenza dell'elemento strutturale del danno erariale.

Le altre molteplici eccezioni sollevate dalle due difese devono ritenersi assorbite.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve i convenuti QUARTU Antonio e SERRA Renato dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dai medesimi, prosciolti nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari dei difensori

da porre a carico dell'Amministrazione regionale, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila//00) a favore del convenuto QUARTU e di Euro 6.000,00 (seimila//00) a favore del convenuto SERRA, cui occorre aggiungere per entrambi gli importi le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

i convenuti QUARTU Antonio e SERRA Renato dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dai medesimi, prosciolti nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari dei difensori da porre a carico dell'Amministrazione regionale, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila//00) a favore del convenuto QUARTU e di Euro 6.000,00 (seimila//00) a favore del convenuto SERRA, cui occorre aggiungere per entrambi gli importi le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 19/11/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)